

1. MODIFICHE INTRODOTTE NELLE DIRETTIVE DELLA CSCC

Le **modifiche** introdotte nelle Direttive della CSCC non escono dal solco scavato da tali Direttive e toccano, nell'ordine, i seguenti punti:

- Direttiva per il livello "Copertura del suolo"

- *punto 3.1.1 "Definizione di edificio:*
radiazione della frase "Attualmente la MU non è in grado di rilevare i muri divisorii in modo completo ed affidabile. La MU fornisce all'UFS i dati di base;
- *punto 3.1.5 "Edificio e numero":*
radiazione della frase "Muri divisorii, nella forma di doppie linee, non sono in principio più rappresentati sul piano per il registro fondiario" e
aggiunta della frase " Di regola il muro divisorio è rappresentato con una doppia linea tratteggiata";
- *punto 3.2.1.4 "Ponte - passerella":*
la deroga della rappresentazione di un ponte visto dall'alto è stata radiata;
- *punto 3.3.2.1 "Vigna":*
l'esempio 2 e la relativa spiegazione sono stati radiati (esigenza cantonale).

- Direttiva per il livello "Oggetti singoli"

- *punto 4.1 "Muro":*
il muro anti rumore massiccio da rilevare è catalogato quale oggetto "altro (**riparo fonico**)" e non quale "muro",
il muro anti rumore (da non rilevare), a livello cantonale è da rilevare e da catalogare quale oggetto "altro (**riparo fonico**)";
- *punto 4.2.1 "Opere militari":*
radiazione testo estratto della Circolare annullata,
inserimento estratto nuova Direttiva federale sul rilievo delle opere militari;
- *punto 4.3.1.7 "Muro divisorio"*
"I muri divisorii non devono essere rilevati dalla misurazione ufficiale" è stato modificato in "I muri divisorii ~~non~~ devono essere rilevati dalla misurazione ufficiale"
- *Punto 4.7 "Ponte, passerella":*
la deroga della rappresentazione di un ponte visto dall'alto è stata radiata;
- *Punto 4.12 "riparo":*
esempio 4: testo modificato da " tettoia considerata come altra_parte_di_edificio" a tettoia considerata eventualmente come altra_parte_di_edificio";
- *Punto 4.23 "Debarcadere":*
Esempi 1, 3, 4: contrariamente alla Direttiva della CSCC, la Direttiva cantonale prescrive anche il rilievo dei pontili laterali di piccole dimensioni e per il bagno (esigenza cantonale).

2. DIFFERENZE RISPETTO ALLE DIRETTIVE PREVIGENTI

Per livello d'informazione, le principali **differenze** esistenti rispetto alle Direttive previgenti del 21.11.2002 riguardano i seguenti temi:

- Direttiva per il livello “Copertura Suolo”

- *la definizione della superficie dell'oggetto “edificio” (vedi punto 3.1.1 “Definizioni di edificio”)*
la definizione geometrica della superficie dell'edificio comprende anche gli annessi che senza un edificio principale sarebbero incompleti (es. entrate, autorimesse) → nessuna suddivisione in subalterni (vedi punto 3.1.6, esempio 1; vedi punto 3.1.6.9 “edifici agricoli”, esempi 1 e 3);
- *i criteri per il rilevamento dei piccoli edifici (vedi punto 3.1.3 “Piccoli edifici”)*
la superficie minima passa da 10 m² a 6 m²;
- *la gestione degli edifici a cavaliere sul confine di due o più fondi (vedi punto 3.1.5 “Edificio: oggetto e numero”)*
il numero degli edifici è trattato senza tener conto dei confini di proprietà, fatta eccezione nel caso in cui il limite di proprietà corrisponde ad un confine giurisdizionale;
- *la catalogazione delle serre (vedi punto 3.1.6.6 “serre”)*
la serra è da catalogare quale “edificio” nel livello “Copertura del suolo” e non quale oggetto “altro (serra)” del livello “Oggetti singoli”.

- Direttiva per il livello “Oggetti Singoli”

- *l'oggetto “muro” (vedi punto 4.1 “muro”)*
i muri sono definiti come elementi con superficie (da “polyline” diventa quindi “surface”);
- *l'oggetto “altra parte di edificio” (vedi punto 4.3 “Altra parte di edificio”)*
 - la geometria dell'oggetto “altra parte di edificio” da “surface” diventa “polyline”;
 - l'ampliamento cantonale dell'oggetto nell'ulteriore suddivisione “altra parte costruttiva” e “scala” non è più attuale poiché:
 - l’“altra parte di edificio (altra parte costruttiva)” non può più essere considerata un oggetto con superficie intimamente legato all'edificio, ma deve essere un insieme di linee rilevate per una migliore leggibilità dei piani,
 - le scale annesse ad un edificio non sono da rilevare (vedi punto 4.5.2 “Esempi di scale che non devono essere rilevate”, Esempi da 1 a 11),
 - l'ampliamento “altra parte di edificio (scala)” del livello Oggetti singoli non è più da utilizzare;
- *l'oggetto “scala importante” (vedi punto 4.5 “scale importanti”)*
 - gli scalini sono da rappresentare e le lunghe scalinate su sentieri pedonali ritenute importanti¹ sono da attribuire all'oggetto scala importante (vedi punto 4.5.1 esempio 6);
 - con le Direttive previgenti, gli scalini non erano da rappresentare e le lunghe scalinate erano da catalogare “sentiero” nel livello copertura del suolo (vedi esempio 16 Direttive previgenti);
- *l'oggetto “altro (serra)” (vedi punto 4.42.3)*
 - le serre sono da catalogare nel livello Copertura del suolo e quali edifici.
 - l'ampliamento cantonale “altro (serra)” del livello Oggetti singoli contrasta con la direttiva federale e, quindi, non è più da utilizzare.

¹ ad eccezione per le lunghe scalinate di quartieri residenziali che servono esclusivamente questi comparti (vedi punto 4.5.1 Es.12)